REGOLAMENTO (CE) N. 620/96 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 785/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1347/95 (2), in particolare gli articoli 8, 9 e 18,

considerando che il regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1362/95 (4), ha fissato le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 603/95; che, in base all'esperienza acquisita, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 785/95 allo scopo di gestire meglio il regime in questione;

considerando che occorre precisare il termine «prodotti simili» contenuto nell'articolo 1 del succitato regolamento (CE) n. 603/95, ammissibili al beneficio dell'aiuto concesso per i foraggi disidratati;

considerando che, allo scopo di evitare il cumulo di differenti regimi di aiuto, è opportuno disporre che unicamente le piante foraggere raccolte allo stato verde e intere possano beneficiare dell'aiuto alla trasformazione in foraggi essiccati;

considerando che è opportunto precisare il concetto di miscela di foraggi essiccati e di altri prodotti, al fine di concedere l'aiuto alla trasformazione unicamente per i prodotti soddisfacenti alle condizioni fissate dal succitato regolamento (CE) n. 603/95;

considerando che una sana gestione del regime di aiuto alla disidratazione e/o alla triturazione dei foraggi impone che la sua applicazione sia limitata ai prodotti agricoli raccolti su particelle la cui destinazione agricola può essere verificata dalle competenti autorità nazionali;

considerando che occorre disciplinare l'introduzione di prodotti differenti dai foraggi destinati alla disidratazione e/o alla triturazione nelle imprese di trasformazione;

considerando che il riconoscimento delle imprese di trasformazione da parte delle autorità competenti dev'essere concesso conformemente ad una procedura particolare allo scopo di garantire parità di trattamento a tutte le imprese comunitarie;

considerando che occorre stabilire la periodicità di presentazione delle domande di aiuto alla trasformazione dei foraggi, nonché le indicazioni che le imprese devono fornire all'autorità competente nelle suddette domande;

considerando che è opportuno precisare che le sanzioni previste qualora alle autorità competenti vengano presentati in ritardo i contratti e le dichiarazioni di consegna di foraggi da trasformare sono applicabili soltanto relativamente ai prodotti per i quali i suddetti documenti sono stati presentati oltre la scadenza;

considerando che le piccole imprese situate in regioni di accesso difficile devono poter beneficiare di deroghe per quanto riguarda investimenti particolarmente onerosi;

considerando che le imprese devono determinare più regolarmente e comunicare all'autorità competente il tenore medio di umidità dei foraggi che esse devono disi-

considerando che occorre precisare meglio le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi, in particolare qualora l'impresa proceda alla fabbricazione di miscele;

considerando che, ai fini di un controllo efficace delle attività delle imprese di trasformazione, è opportuno fissare una percentuale minima della produzione su cui l'autorità competente deve effettuare un controllo sistematico:

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, occorre meglio definire i quantitativi minimi che costituiscono le partite di prodotti finiti su cui deve essere obbligatoriamente prelevato un campione;

considerando che le imprese di trasformazione devono registrare nella loro contabilità di magazzino i prodotti che esse utilizzano per la fabbricazione di miscele, nonché l'incidenza di tali prodotti sul tenore di proteine grezze totali dei foraggi essiccati che esse producono;

considerando che le competenti autorità nazionali devono comunicare ai servizi della Commissione i tenori di umidità dei foraggi destinati alla disidratazione che vengono loro trasmessi dalle imprese;

considerando che il comitato di gestione per i foraggi essiccati non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU n. L 63 del 21. 3. 1995, pag. 1.

^(*) GU n. L 131 del 15. 6. 1995, pag. 1. (*) GU n. L 79 del 7. 4. 1995, pag. 5. (*) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 6.